

Il Tribunale di Varese, Sezione Prima Civile, ordinanza 26 novembre 2010 (est. Buffone)

Mantenimento del coniuge debole – Incidenza della nuova relazione dotata del carattere della stabilità - Sussiste

Il coniuge tenuto a versare un assegno di mantenimento in favore dell'altro, ha diritto alla riduzione o soppressione del suddetto onere ove il beneficiario dell'obbligazione alimentare stabilisca una nuova relazione familiare con coabitazione e convivenza atteso che, secondo fatti notori e massime di comune esperienza, la disgregazione della famiglia comporta un impoverimento per il coniuge che resta solo mentre una nuova unità familiare provoca un arricchimento, ad esempio per le spese dei costi fissi (casa, alimentazione, utenze)

E' dovere del coniuge che ricostituisce un nuovo nucleo familiare quello di consentire ad una riduzione del mantenimento che sostiene l'altro rimasto solo, non tanto e non solo per garantire migliori (quantomeno uguali) condizioni di vita, quanto soprattutto nell'interesse superiore della prole che trae vantaggio da un maggiore benessere economico del padre e della madre, che come tali meglio possono svolgere la funzione che è loro propria

III CASO.it
RILEVA IN FATTO CHE:

- Successivamente all'udienza di comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale, la ricorrente (dal) si è trasferita a vivere in una villa singola in, con il nuovo partner, sig.;
- nella sua memoria integrativa, il resistente, sulla base della suddetta sopravvenienza, chiede la modifica dei provvedimenti presidenziali con riduzione degli oneri alimentari;
- la ricorrente chiede, invece, la conferma dei provvedimenti
- la ricorrente, sentita all'udienza odierna, ha confermato il fatto sopravvenuto precisando, però, che il trasferimento della residenza con il nuovo partner è intervenuto
- I difensori hanno svolto ricchissime argomentazioni giuridiche, nutrite di Dottrina e giurisprudenza, consentendo a questo giudice di potersi pronunciare sin da ora sul sub procedimento ex art. 709 c.p.c. ult. comma.

OSSERVA IN VIA PRELIMINARE CHE:

- l'art. 709 ult. comma c.p.c. stabilisce che “i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'art. 708 possono essere modificati o revocati dal giudice istruttore” (su cui, da ultimo v. Corte Costituzionale, ordinanza n. 322/2010);
- l'attuale formulazione della norma è il frutto delle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio

2005, n. 80 (in precedenza, invece, la modificabilità e revocabilità dei provvedimenti presidenziali era disciplinata dallo stesso art. 708 c.p.c., che subordinava tale eventualità al verificarsi di “mutamenti nelle circostanze”, rinviando, per la disciplina del provvedimento conseguentemente emesso, all’art. 177 c.p.c.);

- come segnala la più attenta giurisprudenza che qui si condivide (Trib. Lamezia Terme, ordinanza 30 marzo 2010, est. Ianni), la riforma del 2005, quindi, ha eliminato tanto il riferimento al mutamento delle circostanze quanto il richiamo all’art. 177 c.p.c., ampliando, apparentemente, i poteri del giudice istruttore rispetto ai provvedimenti adottati dal Presidente dell’ufficio ex art. 708 c.p.c.
- la disposizione novellata va, tuttavia, coordinata con altra disposizione introdotta dalla legge di riforma, vale a dire l’ultimo comma dell’art. 708 c.p.c. secondo cui contro i provvedimenti in esame “*si può proporre reclamo con ricorso alla Corte di Appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento*”;
- si impone, pertanto, la necessità di coordinare i due rimedi (l’impugnativa ex art. 708, u.c., c.p.c. e quella ex art. 709, u.c., c.p.c.) e l’unica soluzione ermeneutica possibile è quella che impone di fare riferimento, ancora una volta, alla sopravvenienza di circostanze rispetto alla deliberazione del Presidente del Tribunale: ne consegue che ove la parte lamenti errori di valutazione da parte del presidente del Tribunale su fatti portati alla sua conoscenza dovrà proporre reclamo, entro il termine perentorio previsto dall’art. 708, comma 4 cod. proc. civ., avanti alla corte d’appello; qualora, invece, affermi l’esistenza di circostanze sopravvenute o anche di fatti preesistenti di cui, però, si sia acquisita conoscenza successivamente, ovvero alleggi fatti emergenti da una successiva attività istruttoria, dovrà richiedere al giudice istruttore la revoca o la modifica del provvedimento presidenziale ex art. 709, ultimo comma cod. proc. civ. (nell’ambito della giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Mantova, 23 maggio 2007, Trib. Palermo, 6 marzo 2007).
- nel caso di specie, il ricorrente deduce valide circostanze sopravvenute che, per l’effetto, legittimano l’intervento ex art. 709 ult. comma c.p.c.;

OSSERVA NEL MERITO CHE:

- il Legislatore della Riforma (legge 54/2006) ha espressamente tenuto conto dell’incidenza delle relazioni *more uxorio* nell’ambito della regolamentazione dei rapporti tra coniugi (es. nell’art. 155-quater c.c.) così da un lato esprimendo *favor* verso la ricostituzione di nuovi nuclei familiari e dall’altro abbracciando un’ottica evolutiva in cui si aggiornano le disposizioni normative al mutato quadro economico e sociale, in cui se, per un verso, la disgregazione della famiglia causa un impoverimento dei singoli membri della formazione disgregata, per altro verso, la costituzione di nuovi centri familiari incrementa la capacità economica dei soggetti che vi prendono parte;
- in tal contesto, la solidarietà costituzionale - che sopravvive alla crisi della famiglia e vincola gli individui come tali - impone ai soggetti che non sono più marito e moglie di avere riguardo dell’interesse dell’ex partner se non come coniuge, quanto meno come persona e, in caso di figli, come genitore;
- la disgregazione della famiglia causa un impoverimento del genitore e l’impoverimento del soggetto genera un impoverimento dei rapporti genitoriali

in quanto il padre o la madre hanno difficoltà a vivere con serenità e completezza il vincolo con la prole;

- al contempo, la costituzione di un nucleo familiare comporta una maggiore possibilità concreta di ammortizzare i costi fissi (casa, alimentazione, spese) con conseguente arricchimento nel senso di maggiore benessere quotidiano;
- si vuol dire, dunque, che il coniuge rimasto solo subisce un impoverimento mentre quello che costituisce una nuova famiglia acquisisce un arricchimento;
- tanto solo là dove di famiglia di fatto si tratti ovvero relazione denotata dal carattere della comune coabitazione e convivenza;
- l'impoverimento del coniuge, in conseguenza della disgregazione familiare e l'arricchimento per effetto della nuova famiglia, costituiscono "fatti notori", in quanto resi di pubblico dominio da dati statistici ufficiali contemporanei e da una diffusissima campagna degli organi di informazione e pure dai quotidiani;
- secondo la giurisprudenza condivisa da questo Tribunale e da ultimo espressa chiaramente da Cass. Civ., Sez. II, sent. 19 agosto 2010 n. 18748 (in www.tribunale.varese.it), in particolare il "notorio" oggi ricorre quando una *persona di ordinario livello intellettuale e culturale vivente in quel contesto storico ed ambientale, può avere agevole conoscenza del "fatto" ritenuto noto, anche tramite elementi che possono essere tratti dalle correnti informazioni frequentemente diffuse da organi di stampa o radiotelevisivi, alla cui opera informativa e divulgativa va ormai riconosciuta, agli effetti dell'articolo 115 c.p.c., comma 2, l'innalzamento della soglia del c.d. "notorio", costituente l'ordinario patrimonio di conoscenza dell'uomo medio, rispetto a precedenti epoche, caratterizzate da un più basso livello socio - culturale generale della popolazione e da minore capacità diffusiva dei mezzi d'informazione di massa;*
- i fatti sopra indicati, comunque, costituiscono massime di comune esperienza;
- alla luce della sopra esposte considerazioni, è dovere del coniuge che ricostituisce un nuovo nucleo familiare quello di consentire ad una riduzione del mantenimento che sostiene l'altro rimasto solo, non tanto e non solo per garantire migliori quantomeno uguali condizioni di vita, quanto soprattutto nell'interesse superiore della prole che trae vantaggio da un maggiore benessere economico del padre e della madre, che come tali meglio possono svolgere la funzione che è loro propria;
- nel caso di specie la ricorrente ha una nuova relazione stabile sfociata in una coabitazione col nuovo partner mentre il resistente è, invece, allo stato, solo;
- la dedotta inabilità al lavoro è smentita dal certificato oggi prodotto dove risulta, al contrario, una abilità "limitata", già oggetto, peraltro, delle argomentazioni introdotte in sede di udienza presidenziale;
- in conclusione, l'assegno di mantenimento in favore dei figli va lasciato intatto mentre, per effetto di quanto sin qui osservato, va allo stato soppresso quello previsto in favore della ricorrente, pari ad Euro 250,00 mensili;
- per ragioni di equità, tuttavia, al contempo va disposto che le spese mediche e scolastiche straordinarie, siano sostenute in via integrale dal padre e, però, tramite suo intervento diretto nella conclusione dei negozi;
- la modifica decorrerà dall'1 dicembre 2010;
- al contempo le parti vanno invitate a comparire per proporre alle stesse una soluzione bonaria: sulla possibilità per giudice di formulare proposte conciliative non vi è ormai ragione di dubitare atteso che la LEGGE 4 novembre 2010, n. 183 modificando l'art. 420 c.p.c. ha espressamente previsto e tipizzato l'istituto, con norma che non è eccezionale ma emersione in un determinato settore di una regola generale

P.Q.M.

letto ed applicato l'art. 708 ult. comma c.p.c.

ACCOGLIE

l'istanza presentata dalla parte resistente, alla luce delle sopravvenienze allegate e, per l'effetto,

MODIFICA

l'ordinanza del Presidente del Tribunale pronunciata in data 27 luglio 2010 e in conseguenza della modifica

DISPONE

che con decorrenza dall'1 dicembre 2010, il resistente non è più tenuto a versare il mantenimento in favore della ricorrente e, al contempo, è tenuto a sostenere in via integrale le spese mediche e quelle scolastiche straordinarie

RIMETTE
la regolamentazione delle spese al definitivo

FISSA
udienza di comparizione personale delle parti in data 28 gennaio 2011 ore 12.00 per proporre un accordo alle stesse onde agevolare una composizione bonaria della lite e la conversione del rito da giudiziale e consensuale

CASO it

Così deciso in Varese, nell'udienza del 26 novembre 2010

**Il giudice istruttore
DOTT. GIUSEPPE BUFFONE**